REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 1^ CIVILE

composta dai MAGISTRATI

DR. GIOVACCHINO MASSETANI Presidente

DR. BRUNO RADOS Rel. Consigliere

DR. PAOLO OCCHIPINTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A (n. 907/2001)

nella causa iscritta al n. 246/2000 degli affari di VG e trattati col rito della camera di consiglio

introdotta dal

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di Grosseto

APPELLANTE

mediante atto notificato a

M. M. E G. AM., coniugi, ambedue residenti a Castiglione ...........,

INTERESSATI non costituitisi

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI GROSSETO

INTERESSATO non costituito

AVENTE AD OGGETTO: formazione atto di nascita a rettifica di quello ricevuto da autorità straniera.

Nella camera di consiglio del 6.4.2001, la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE: “revoca del decreto emesso dal Tribunale di Grosseto in data 21.09.2000 ed ogni altro provvedimento che la Corte di appello riterrà opportuno adottare in merito alla richiesta formazione dell'atto di nascita di cui sopra>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ufficiale dello stato civile del Comune di Grosseto provvedeva alla trascrizione del Decreto di adozione sul registro degli ATTI DI NASCITA Parte II Serie B n. 23:

<>.

Il 10.5.2000, il direttore dei Servizi Demografici del Comune di Grosseto, inviava al Procuratore della Repubblica del luogo la seguente <

- appurato, all'uopo che non si è in possesso di una dichiarazione di nascita idonea per essere trascritta sui registri di questo Comune, se non di un atto rilasciato in Brasile ma non trascrivibile, poiché in esso vengono riportati la paternità e maternità degli adottanti anziché quella dei genitori naturali e pertanto difforme dai principi giuridici del nostro ordinamento;

- precisato che, conseguentemente all'adozione della bambina in oggetto, è stata effettuata l'attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana trascritta nei registri di cittadinanza di questo comune dell'anno 1998 can atto numero 12.

Chiede alla S.V. Ill.ma di voler promuovere attraverso il Tribunale di Grosseto, ai sensi dell'Art.169 R. D. 09/07/ 1939, n.1238 e gli Artt. 452 e 454 del Codice Civile opportuna sentenza per la la formazione dell'Atto di nascita della minore CA. CA. AD. nata a J., Stato di San Paolo (Brasile) il 01/05/ 1996 alle diciassette e minuti venti.

Allegati: 1) copia autenticata del trascritto Decreto adottivo.; 2) copia del certificato di nascita. 3) stato di famiglia degli adottanti. 4) copia Attestazione sindacale>>.

In data 3.7.2000, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto rivolgeva al Tribunale la seguente “richiesta”:

<

Ritenuto che il predetto atto, formato dall'autorità brasiliana successivamente all'adozione, non è trascrivibile, poichè esso è difforme dall'atto originario in cui sono riportati i genitori naturali oltre all'indicazione del luogo e della data di nascita;

Considerato che, allo stato, in mancanza del predetto atto originario, occorre autorizzare la formazione ex novo dell'atto di nascita, in conformità del art. 69

dell'ordinamento sullo Stato Civile approvato con R. D. n. 1238/1939 dell'adottata CA. CA. AD. nata a J., Stato di San Paolo (Brasile) il 01.05.1996 da genitori sconosciuti;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero della Giustizia con circolare n. 1/55/F.G./1( 87 ) 1185 in data 14.03.1988 ed in data 06.10.1992, CHIEDE che 1' Ill.mo Tribunale di Grosseto voglia autorizzare l' Ufficio di Stato Civile del Comune di Grosseto a formare ex novo l'atto di nascita di cui sopra, che dovrà trovare, comunque, ospitalità in deroga, nella Parte II S. B dei registri di nascita, contestualmente alla trascrizione della sentenza, in difetto dei presupposti indispensabili (dichiarante - certificato di assistenza al parto ecc.) per la sua stesura nella Parte I, S. A, come previsto dall'art. 65, 1° comma, ordinamento dello Stato Civile, così come segue : "il giorno 01.05.1996, alle ore diciassette e minuti venti, a J., Stato di san Paolo , è nata una bambina di sesso femminile, figlia di genitori sconosciuti, cui fu imposto il nome di AD."

Con provvedimento in camera di consiglio reso in data 21/25.9.2000, il Tribunale di Grosseto così provvedeva:

<

- non ricorre nella fattispecie, il presupposto applicativo di cui all'art 69 ordinamento dello Stato civile: infatti, secondo la stessa prospettazione del PM, il nome originario della minore è CA. CA. AD. per cui non può dichiararsi in un nuovo atto di nascita che la stessa è figlia di genitori sconosciuti dovendosi ritenere dal cognome dalla medesima portato che almeno uno dei genitori fosse conosciuto; - la norma richiamata non contempla anche l'ipotesi di sostituzione, da parte dello Stato straniero, dell'originario atto di nascita con altro da cui risulti che il minore è figlio naturale dei genitori adottivi RESPINGE i richiesta avanzata dal PM con il ricorso in oggetto>>

Il 4.10.2000 veniva trasmesso via fax alla Corte di appello fiorentina l'atto di impugnazione del Procuratore della repubblica di Grosseto col quale si chiedeva <>.

Questi i motivi esposti:

<< In via preliminare si eccepisce che in base alla procedura indicata sia dall'art. 69 RD 9.7.1939 n. 1238, sia dall'art. 454 cod. civ. il Tribunale avrebbe dovuto procedere definendo il giudizio con sentenza e non con decreto. Inutile sottolineare le sostanziali differenze esistenti tra i due provvedimenti anche in ordine ai termini di impugnazione . In via subordinata, entrando nel merito del provvedimento emesso, il Tribunale di Grosseto sostiene che nella formazione dell'atto di nascita non potrebbe dichiararsi che la minore di cui sopra è "figlia di genitori sconosciuti", essendo in realtà conosciuto il suo cognome originario CA. CA.. Detta argomentazione appare, però, del tutto infondata. Infatti, con certificazione rilasciata dal Notaio Direttore del Secondo Ufficio dell'Infanzia della Circoscrizione di Jundai, Stato di San Paolo, allegata in atti, si attesta che il padre naturale dell'adottata è "ignoto", mentre la madre "è stata destituita della patria potestà con sentenza passata in giudicato", senza che della stessa vengano indicate le complete generalità, per cui anch'essa, allo stato, è da considerarsi sconosciuta. Né sarebbe risolutivo, ai fini della formazione del predetto atto di nascita, l'accertamento delle generalità complete della madre naturale, poiché, comunque, elemeto imprescindibile per una regolare trascrizione nei registri di nascita del Comune interessato è l' acquisizione della copia integrale, legalizzata, dell'atto di nascita originario, acquisizione divenuta ormai impossibile poiché esso è stato definitivamente annullato con sentenza del Tribunale civile di San Paolo Circoscrizione di Jundai come attestato dalla stessa certificazione di cui sopra.Peraltro non sembra condivisibile neppure l'ulteriore motivazione sostenuta dal Tribunale di Grosseto, secondo cui al caso in esame non sarebbe applicabile l' art. 69 dell'Ordinamento sullo Stato civile, poiché esso non contemplerebbe anche l'ipotesi di sostituzione, da parte dello Stato straniero, dell'originario atto di nascita. Infatti, non esistendo una norma che, regoli lo specifico caso, si può correttamente interpretare estensivamente, in via analogica, il dettato del predetto art. 69, così come ha già ritenuto il Ministero della Giustizia con la circolare sù richiamata che si allega in atti. Pertanto, tutto ciò premesso si, CHIEDE in accoglimento del presente ricorso, la revoca del decreto emesso dal Tribunale di Grosseto in data 21.09.2000 ed ogni altro provvedimento che l'Ill.ma Corte di Appello riterrà opportuno adottare in merito alla richiesta formazione dell'atto di nascita di cui sopra>>.

Il ricorso veniva notificato il 2.11.2000 ai genitori adottivi, in una col decreto di fissazione della comparizione in camera di consiglio al successivo 19.1.2001.

A detta udienza compariva soltanto il P.G. che concludeva il suo intervento perché <>.

La Corte, però, disponeva l'acquisizione di copia della sentenza del Tribunale civile di S. Paolo del Brasile che aveva annullato l'originario atto di nascita della minore, rimettendo la decisione al 6.4.2001, dopo averne preso cognizione.

Gli atti richiesti pervenivano al giudice di secondo grado già il 10.2.2001.

Nella camera di consiglio del 6.4.2001, dunque, era possibile valutare il merito della impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stabiliva il RD 9.7.39 n. 1238 (ora abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109) all'articolo 69:

<>;

e, con perfetta corrispondenza, l'art. 168:

<

Se la domanda è diretta a supplire un atto omesso o a rinnovare un atto distrutto o smarrito, si devono presentare i certificati dell'ufficiale dello stato civile, e del cancelliere del tribunale che accertano l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla formazione o alla ricostruzione dell'atto.

Sulla domanda di rettificazione il tribunale, sentito il pubblico ministero, provvede in camera di consiglio con sentenza. Il tribunale prima di provvedere può ordinare la comparizione delle parti interessate e richiedere, ove del caso, il parere del giudice tutelare>>.

Si deve pertanto ritenere che il provvedimento del Tribunale grossetano abbia natura e funzione di sentenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 17 luglio 1996, n. 6454; Cassazione civile sez. I, 25 agosto 1997, n. 7958), e sia impugnabile perciò nei termini ordinari stabiliti dall'art. 325 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 19 giugno 1996, n. 5629), qui effettivamente rispettati.

Quanto al merito, occorre precisare subito che si verte in una fattispecie ancora regolata dalla legge n. 184/1983, nel testo che precedeva l'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja in data 29.5.1993, ratificata dal nostro paese soltanto colla legge 31.12.1998 n. 476 (GU n. 8 del 12.1.1999): sicché la trascrizione nello stato civile ha riguardato il decreto di adozione emesso dal Tribunale dei Minori fiorentino (emesso in data 16.1.98, e divenuto definitivo il 2.3.1998) e non direttamente la sentenza di adozione del Tribunale brasiliano che era stata emessa in data 11.10.1996, nella quale è espressamente disposto l'ordine di <> (si rileva, anzi, che la sentenza brasiliana di adozione non poteva essere dichiarata efficace, perché in essa si escludeva che vi fosse stato un affidamento preadottivo di almeno un anno; e il tribunale per i minorenni non aveva potuto considerare detta sentenza più che un affidamento preadottivo, attendendo che passasse il tempo necessario dopo l'arrivo della minore in Italia. Così prevedeva infatti l'art. 33 della legge 184).

Questo, però, non impedisce di considerare fondata la impugnata decisione del Tribunale grossetano, in base alla quale l'Ufficiale dello stato civile è tenuto a trascrivere l'unico atto di nascita esistente per la minorenne adottata presso l'Ufficio di stato Civile di J., e così debitamente certificato agli atti in data 11.10.1996 (con provvedimento che il Consolato Generale d'Italia a S. Paolo ha dichiarato <>):

<>.

In effetti, è documentato che il “Tribunale della seconda sezione civile ed annessi dell'infanzia e della gioventù nella circoscrizione di Juniai” ha statuito l'accoglimento della domanda di M. M. e di AM. G. per l'adozione della <>

Le ragioni esposte dal Procuratore della Repubblica per negare la possibilità di trascrizione dell'unico atto di nascita esistente e validamente documentato per la bambina (brasiliana) adottata dai coniugi M. efficacemente (anche) per la nostra legge, risalgono alla

Circolare n. 1/55/F.G./1 (87) 1185 in data 6 ottobre 1992 del Ministro di (Grazia e) Giustizia:

<<È giunta notizia a questo Ministero di frequenti malintesi sorti nella Interpretazione e nell'applicazione della lettera circolare pari numero del 14 marzo 1988, concernente l'oggetto, e di conseguenti errori commessi dagli ufficiali di stato civile nella trascrizione dall'estero di atti di nascita di persone adottate.

Si ribadisce il punto, essenziale, che l'alto di nascita da trascrivere è quello originario, formato nel Paese di origine dell'adottato prima dell'adozione, con la indicazione dei luogo e della data di nascita e dei genitori naturali (cioè fisiologici), se conosciuti.

Non può essere trascritto, né in sostituzione né in aggiunta all'atto, come pure è accaduto, l'atto di nascita che in numerosi Paesi, dopo l'adozione, viene formato con la indicazione dei genitori adottivi come genitori naturali. Tale trascrizione, come è stato detto, contrasterebbe con il principio di cui all'art. 451 cod. civ. contenendo elementi contrari al vero.

In proposito si osserva che la trascrizione è un procedimento per in formazione di un atto nazionale dello stato civile, che utilizza l'atto pubblico straniero di certificazione. In realtà, con la trascrizione, si acquisiscono ai registri dello stato civile dichiarazioni ed atti negoziali, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile straniero, ai quali, attesa la particolare qualificazione dell'Autorità e la solennità della forma, alcune volte per convenzioni internazionali e altre volte in virtù delle norme di diritto internazionale privato (particolarmente, dell'art. 26 prel.), si riconosce la medesima forza probatoria che la legge attribuisce a quelli ricevuti in Italia.

Con la conseguenza che da quegli atti e dichiarazioni dovrebbero discendere per via diretta ed immediata effetti di giuridica rilevanza, circa lo status delle persone nella famiglia e nella collettività sociale, come se essi fossero stati ricevuti ed iscritti dallo stesso ufficiale chiamato a trascrivere la certificazione straniera che li contiene, e pertanto, se quegli atti e dichiarazioni risultano già viziati e, addirittura, di contenuto non rispondente al vero, la loro trascrizione sarebbe del tutto illegittima.

Ove non sia possibile all'ufficiale dello stato civile, ai fini della trascrizione, acquisire copia integrale dell'atto di nascita originario, o questo non sia stato redatto, o sussistano discrepanze trai dati contenuti nel documento in possesso dell'ufficiale e quelli indicati, con riferimento alla situazione esistente al momento della nascita, nel provvedimento del tribunale per i minorenni che pronunci una adozione internazionale o dichiari efficace in Italia una adozione pronunciata all'estero, sembra necessario farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascita dell'adottato. In margine all'atto di nascita, come sopra individuato, una volta trascritto o formato sulla base della sentenza del tribunale, dovranno essere annotati i provvedimenti assunti dal tribunale per i minorenni, anche con riguardo al nome dell'adottato, e ogni altra notizia.

Nella ipotesi di trascrizione in difformità dai criteri sopra indicati, questo Ministero è dell'avviso che si debba provvedere alla rettificazione degli atti (art. 169 ord. st. civ.), in caso, per la correzione, integrazione o ablazione>>.

Come si vede, la valutazione del Ministero si fonda essenzialmente sul principio di cui all'art. 451 c.c.

L'art. 451 c.c. detta:

<< Forza probatoria degli atti.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.>>

Con ogni evidenza, la norma non attribuisce alcuna attendibilità alla opinione del Ministero per il caso in cui nulla è in realtà avvenuto davanti all'ufficiale dello stato civile, dovendo egli trascrivere nei propri registri non altro che atti formati prima ed altrove, e a lui giunti in copia o tramite attestati.

In effetti, l'unico modo che l'ufficiale dello stato civile ha di dare valore di prova piena (“fino a querela di falso”) nel momento in cui opera una trascrizione, è quello di riferire puntualmente nei registri quanto rileva dagli atti (esterni e preformati) che vi deve trascrivere. Raccogliendo poi negli appositi allegati gli atti di cui ha effettuato la trascrizione, come previsto, appunto, dal RD n. 1238/39 agli artt. 26, 53, 54, 55, 56, 57, 62.

Così, nel caso nostro, dovrà trascrivere l'atto di nascita come esistente e debitamente certificatogli: e la sentenza del giudice brasiliano, che dovrà necessariamente essere inserita tra gli allegati dell'atto trascritto, darà puntualmente conto delle ragioni indefettibili cui la trascrizione ha fatto seguito coi suoi specifici contenuti.

A questo stesso risultato, del resto, portano le altre disposizioni cui vuole ispirarsi la circolare qui discussa: le norme del diritto internazionale privato allora in vigore (l'art. 26 delle preleggi, espressamente richiamato, dettava infatti: <>), decisamente confermate in ciò dalla sopravvenuta legge 218/1996, in vigore dall'1.1.1997 (cfr. infatti, Cassazione civile sez. I, 20 giugno 1997, n. 5550: <>).

Anche l'altra norma cui si richiama la circolare ministeriale giustifica la soluzione fatta propria dal tribunale grossetano: in effetti, l'art. 169 RD n. 1238/1939, suggerisce che l'atto di nascita straniero, in quanto esistente, deve essere trascritto così come ricevuto esso dall'autorità estera: se ne ricorrano tutti gli estremi, poi, si potrà disporre una sua eventuale rettifica; unicamente nel caso in cui l'atto di nascita non fosse stato formato nel paese estero, solo allora il tribunale italiano potrebbe disporre per la sua formazione presso lo stato civile nei cui registri è stabilito che debba farsi la sua trascrizione:

<*>.*

*Pertanto, spetta all'ufficiale dello stato civile di Grosseto trascrivere l'atto di nascita che gli risulta formato in Brasile, col nome di MICHELA M., e gli altri dati (inserendo tra gli allegati il certificato brasiliano, ed anche la sentenza di adozione che lo ha imposto così come è da quel momento).*

*Solo in un secondo momento, il procuratore della repubblica potrà prendere l'iniziativa di una sua rettifica, sempre che ritenga sussistere un interesse pubblico alla sua effettuazione (come esige l'art. 165 del R.D. n. 1238/1939).*

*Ma questa, poi, non potrà in alcun modo riguardare l'attribuzione del nome di MICHELA M. alla bambina adottata, posto che la sentenza del giudice brasiliano ha per un verso ha accolto la domanda dei M. di adottare la minore <>; ma per altro verso ha disposto, tramite la correzione dell'atto di nascita, l'attribuzione del diverso nome <>, certamente senza ledere principi del nostro ordinamento, visto che il Regolamento della stato civile italiano prevede insieme che vengano trascritti sia i decreti di adozione, sia i decreti di <> (art. 66, 3° comma, n. 9 del RD 9.7.1939 n. 1238).*

*Il caso qui in esame mostra molto chiaramente le incongruità cui l'opinione contraria dà luogo:*

*lo stato civile di Grosseto ha trascritto nel registro atti di nascita (anno 1998 Parte II, Serie B, n. 21) il decreto di adozione al nome di CA. CA. AD.; ha pure attestato il possesso della cittadinanza italiana a nome di CA. CA. AD. (registro atti di cittadinanza 1998, n. 12); l'ufficio dell'anagrafe ha invece formulato lo Stato di famiglia di M. M., inserendovi M. MICHELA; CA. CA. AD. e M. MICHELA, risultano nate a J. (Brasile) l'1.5.1996; l'Ufficio di Stato civile di J. registra (<>) la nascita di MICHELA M., nata il pimo maggio 1996, figlia di M. M... e di AM. G...>>).*

*Tutto ciò può essere evitato dando corretto riconoscimento alla certificazione brasiliana ed inserendo tra gli allegati prescritti i provvedimenti che ne spiegano puntualmente i contenuti.*

*In nessun caso può essere riconosciuta legittima una formazione ex novo dell'atto di nascita della minore, per di più negando efficacia (in violazione della legge 218/95, per questa parte certamente applicabile) alla sentenza che dispone il mutamento del nome di CA. CA. AD. nel diverso nome di M. MICHELA!*

*[L'affermazione non lascia dubbi per il tempo successivo alla entrata in vigore della convenzione dell'Aja 29.5.93 ratificata colla legge 31.12.1998 n. 476, dove è espressa dichiarazione normativa che <*

*Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.*

*Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.>>) esattamente come avviene nei casi quando la pronuncia sia disposta dal tribunale per i minorenni italiano (cfr. il testo modificato dell'art. 35 della legge 184). Ciò significa che la disciplina sostanziale del rapporto di adozione non dipende, evidentemente, dall'autorità (interna o estera) che lo ha costituito, ma unicamente dalla volontà della nostra legge al riguardo].*

*In tal senso, dunque, si tratta di provvedere sulla domanda del pubblico ministero rivolta a questa corte per la pronuncia non solo <> ma anche di <>*

*P.Q.M.*

*la Corte, decidendo sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Grosseto avverso la sentenza resa (colle forme del decreto) da quel tribunale in data 21.9.2000 lo respinge, dovendo l'ufficiale di stato civile del luogo trascrivere l'atto di nascita della minore adottata come esso esiste nei registri della città di J. nello stato di San Paolo del Brasile, per disposizione della sentenza 11.10.1996 colla quale il tribunale di detta città accoglieva la domanda presentata dai coniugi M. M. e G. AM. per la adozione di una bambina e, contemporaneamente, disponeva mutamento del nome della bambina adottata da CA. CA. AD. a MICHELA M.: sentenza che verrà inserita tra gli allegati della trascrizione dell'indicato atto di nascita, insieme colla copia del decreto di adozione emanato dal tribunale per i minorenni di Firenze in data 16.1.98 e già trascritto ( mentre una copia della sentenza brasiliana sarà inserita anche tra gli allegati della trascrizione di questo stesso decreto).*

*Firenze, 6.4.2001*

*Il relatore Il Presidente*

*B. Rados G. Massetani*

*Sentenza n. 90, pubblicata il 15.5.2001*